SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002.

Approvazione del modulario entrate concernente la modulistica meccanografica da utilizzare nello svolgimento di attività all'interno degli Uffici finanziari.

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002.

Approvazione del modulario entrate concernente la modulistica da utilizzare nello svolgimento di attività all'interno degli Uffici finanziari ovvero da parte dei contribuenti.

02A01592 - 02A01593

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 2002.

Determinazione per l'anno 2002 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2002 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3 comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera *A)* della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del Consiglio di amministrazione dell'INPS recante regolamentazione della materia relativa alla introduzione dell'euro;

Vista la nota del 20 dicembre 2001 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale recante l'indicazione dei limiti di reddito per l'anno 2002;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 1,74 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,9;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato 20 novembre 2001 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2001 in misura pari a 2,7 dal 1° gennaio 2002, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i regolamenti CE 17 giugno 1997, n. 1103 e 3 maggio 1998, n. 974;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

€ 12.796,09 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

€ 3.755,83 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

€ 6.151,97 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2002 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 619,85;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 426,09;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 174,35;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 111,42.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 236,45 dal 1° gennaio 2002;

la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l'assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 218,65 dal 1° gennaio 2002;

l'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 162,24 dal 1° gennaio 2002.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a € 55,30 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità all'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2002, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 4.691,70 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 9.796,67.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità all'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a 6.713,98 euro né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a 11.271,39 euro;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)* l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A02621

DECRETO 27 febbraio 2002.

Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2001, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2002 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2002;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità degli

enti locali, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 febbraio 2002, apporta modifiche all'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2002 per gli enti locali, con rilevanti riflessi sulla predisposizione dei bilanci di previsione;

Ritenuto che appare necessario ed urgente prorogare ulteriormente il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2002 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2002.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A02622

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 febbraio 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 18.090 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 dicembre 2001, 8 e 24 gennaio 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 2 gennaio 2002 e scadenza 31 dicembre 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità

indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 20 dicembre 2001, entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 20 dicembre 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 20 dicembre 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 febbraio 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2002, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 febbraio 2002; la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1.), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2001, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Bruxelles, 11 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A02504

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2001.

Recepimento della direttiva 2001/54/CE della Commissione che abroga la direttiva 79/1066/CEE recante fissazione dei metodi di analisi comunitari per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983, che all'allegato I recepisce la direttiva 79/1066/CEE della Commissione del 13 novembre 1979, che fissa i metodi comunitari di analisi per il controllo degli estratti di caffè e degli estratti di cicoria;

Vista la direttiva 2001/54/CE della Commissione dell'11 luglio 2001 che abroga la direttiva 79/1066/CEE sopra citata;

Ritenuto di dover recepire la già citata direttiva 2001/54/CE;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. È abrogato l'allegato I del decreto ministeriale 8 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 95

02A02571

DECRETO 21 dicembre 2001.

Recepimento delle direttive della Commissione 2000/51/CE del 26 luglio 2000 e 2001/52/CE del 3 luglio 2001 che modificano la direttiva n. 95/31/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Viste le direttive 2000/51/CE e 2001/52/CE della Commissione recanti modifica della direttiva 95/31/CE della Commissione che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

Ritenuto di dover procedere al recepimento delle direttive sopra citate;

Visti gli articoli 5, lettera *g)*, e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/96/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta dell'11 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. I requisiti di purezza specifici degli additivi «E 421 mannitolo, E 950 acesulfame K ed E 965 (ii) sciroppo di maltitolo» riportati nell'allegato XVI del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, sono sostituiti da quelli di cui all'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 96

ALLEGATO

E 421 - MANNITOLO

1. MANNITOLO

Sinonimi	D-mannitolo
Definizione	Prodotto mediante idrogenazione catalitica di soluzioni di carboidrati contenenti glucosio e/o fruttosio
Denominazione chimica	D-mannitolo
EINECS	200-711-8
Formula chimica	$C_6H_{14}O_6$
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 96,0% di D-mannitolo e non oltre il 102% sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina
Identificazione	
A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 ºC
C. Cromatografia su strato sottile	Saggio positivo
D. Rotazione specifica	$[\alpha]^{20}_{D}$: da +23º a +25º (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di una soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di una soluzione al 10% p/v
Purezza	
Perdita all'essiccamento	Non oltre lo 0,3% (105 ºC, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1% (espressi come glucosio)

Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1%
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfati	Non oltre 100 mg/kg
Nichel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg

2. MANNITOLO PRODOTTO PER FERMENTAZIONE

Sinonimi	D-mannitolo
Definizione	Prodotto mediante fermentazione discontinua in condizioni aerobiche, utilizzando il ceppo tradizionale del lievito zygosaccharomyces rouxii
Denominazione chimica	D-mannitolo
EINECS	200-711-8
Formula chimica	$C_6H_{14}O_6$
Peso molecolare	182,2
Tenore	Non meno del 99,0% sulla sostanza secca
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina

Identificazione

A. Solubilità	Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in etere
B. Intervallo di fusione	Fra 164 e 169 ºC
C. Cromatografia su strato sottile	Saggio positivo
D. Rotazione specifica	$[\alpha]^{20}{}_{D}$: da +23º a +25º (soluzione di borato)
E. pH	Fra 5 e 8 Misurare il pH dopo aver aggiunto 0,5 ml di soluzione satura di cloruro di potassio a 10 ml di soluzione al 10% p/v

Purezza

Arabitolo	Non oltre lo 0,3%
Perdita all'essiccamento	Non oltre lo 0,3% (105 ºC, 4 ore)
Zuccheri riduttori	Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Zuccheri totali	Non oltre l'1% (espressi come glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1%
Cloruri	Non oltre 70 mg/kg
Solfati	Non oltre 100 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg
Batteri aerobici mesofili	Non oltre 10^3/g
Coliformi	Assenti in 10 g
Salmonella	Assente in 10 g
E. coli	Assente in 10 g
Staphylococcus aureus	Assente in 10 g
Pseudomonas aeruginosa	Assente in 10 g
Muffe	Non oltre 100/g
Lieviti	Non oltre 100/g

E 950 - ACESULFAME K

Sinonimi	Acesulfame di potassio, sale di potassio di 3,4-diidro-6-metil-1,2,3-ossatiazina-4-one-2,2-diossido
Denominazione chimica	Sale di potassio del 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2- diossido
EINECS	259-715-3
Formula chimica	$C_4H_4KNO_4S$
Peso molecolare	201,24
Tenore	Non meno del 99% di $C_4H_4KNO_4S$ su base anidra
Descrizione	Polvere bianca, inodore, cristallina. Circa 200 volte più dolce del saccarosio

Identificazione

A. Solubilità	Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo
B. Assorbimento U.V.	Massimo 227 ± 2 nm per una soluzione di 10 mg in 1000 ml di acqua
C. Saggio positivo per il potassio	Saggio positivo (saggiare il residuo ottenuto per combustione di 2 g del campione)
D. Saggio di precipitazione	Si aggiungono poche gocce di una soluzione al 10% di cobaltonitrito di sodio a una soluzione di 2 g del campione in 2 ml di acido acetico e 2 ml d'acqua. Si produce un precipitato di colore giallo

Purezza

Perdita all'essiccamento	Non oltre l'1% (105 °C, 2 ore)
Impurezze organiche	Saggio positivo per 20 mg/kg di componenti UV attivi
Fluoruri	Non più di 3 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg

E 965 (ii) - SCIROPPO DI MALTITOLO

Sinonimi	Sciroppo di maltosio-glucosio idrogenato, sciroppo di glucosio idrogenato
Definizione	Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligo e polisaccaridi idrogenati. Preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad alto tenore di maltosio. Il prodotto si può trovare in commercio sia come sciroppo che come prodotto solido
Tenore	Non inferiore al 99% di saccaridi idrogenati totali su base anidra e non inferiore al 50% di maltitolo su base anidra
Descrizione	Liquidi viscosi chiari o masse bianche cristalline, incolori e inodori

Identificazione

A. Solubilità	Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo
B. Cromatografia su strato sottile	Saggio positivo

Purezza

Acqua	Non oltre il 31% (Karl Fischer)
Zuccheri riducenti	Non oltre lo 0,3% (espressi come glucosio)
Ceneri solfatate	Non oltre lo 0,1%
Cloruri	Non oltre 50 mg/kg
Solfati	Non oltre 100 mg/kg
Nickel	Non oltre 2 mg/kg
Piombo	Non oltre 1 mg/kg

02A02572

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Dabbechi Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dabbechi Mohamed ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Dabbechi Mohamed, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 19 maggio 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dabbechi Mohamed è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02277

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Mahrsi Mamdouh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Mahrsi Mamdouh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1994 dal sig. Mahrsi Mamdouh, nato a Sfax (Tunisia) il giorno 31 luglio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Mahrsi Mamdouh è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02278

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Souabni Rajaa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Souabni Rajaa ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dalla sig.ra Souabni Rajaa, nata a Rades (Tunisia) il giorno 22 gennaio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Soubni Rajaa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02279

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. M'Ghiribi Hichem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. M'Ghiribi Hichem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. M'Ghiribi Hichem, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 19 ottobre 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. M'Ghiribi Hichem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02280

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Jelali Kamel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Jelali Kamel ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica Tunisina, conseguito nell'anno 1996 dal sig. Jelali Kamel, nato a Regueb (Tunisia) il giorno 23 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Jelali Kamel è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02281

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dridi Ahlem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dridi Ahlem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Dridi Ahlem, nata a Tunisi (Tunisia) il giorno 14 giugno 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dridi Ahlem è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02282

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Ferjani Farhat di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ferjani Farhat ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Ferjani Farhat, nato a Erregba (Tunisia) il giorno 4 giugno 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ferjani Farhat è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02283

DECRETO 11 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Sallami Touhami di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Sallami Touhami ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1997 dal sig. Sallami Touhami, nato a Siliana (Tunisia) il giorno 7 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Sallami Touhami è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A02284

DECRETO 12 febbraio 2002.

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 28 e 29-*ter* del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-*bis* del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto il precedente decreto ministeriale 14 febbraio 2000 concernente la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 1994, anche se già revisionati con decreto 31 gennaio 1996;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, in legge, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Revisione parziale

1. È indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1997.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla revisione

1. Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito;

e) non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II - via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.

Art. 4.

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi *a)*, *b)*, *d)*, *e)* dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1998, n. 403. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Art. 5.

Esito della revisione

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmet-

tere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II - via della Sierra Nevada, 60 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di lire 250.000 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-*ter* AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».

Art. 6.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.

Art. 7.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio II, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto verrà inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 febbraio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A02508

DECRETO 18 febbraio 2002.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Parma a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale in data 16 marzo 2000, con il quale l'azienda ospedaliera di Parma è stata autorizzata ad effettuare attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma in data 5 febbraio 2002, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione ed all'inclusione di sanitari, nell'ambito dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute nonché le ordinanze in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia-Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Parma è autorizzata a cancellare, per avvenuto decesso, dall'équipe responsabile

dell'espletamento delle attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 16 marzo 2000, il seguente sanitario:

Botta prof. Gian Carlo, già direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, presso l'Università degli studi di Parma,

e ad includere, nella stessa, i seguenti sanitari:

Sianesi prof. Mario, direttore dell'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, presso l'Università degli studi di Parma;

Rubini dott.ssa Patrizia, ricercatore confermato presso l'Istituto di clinica chirurgica generale e dei trapianti d'organo, dell'Università degli studi di Parma.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia-Romagna non adotterà le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Parma, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A02505

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2002.

Modifica del decreto ministeriale 26 aprile 2001, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2001, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, in materia di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ed in particolare l'art. 5, comma 4, che prevede apposita garanzia fideiussoria per i contratti di cessione del pomodoro da avviare all'industria di trasformazione, l'art. 9, comma 3 che fissa al 10% il limite massimo per l'accettabilità della materia prima, nonché l'art. 19 (Norme transitorie);

Viste le ordinanze con le quali alcuni TAR hanno concesso la sospensiva delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, all'art. 9, comma 3 e all'art. 19, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, nonché l'ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

Considerata l'opportunità di adempiere a quanto disposto dalle suddette ordinanze;

Tenuto conto della imminenza della campagna di trasformazione del pomodoro 2002/2003 e della necessità di assicurare un corretto svolgimento della contrattazione della campagna medesima;

Ritenuta quindi l'opportunità di procedere alla sostituzione delle disposizioni di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale.

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 19 del decreto ministeriale 26 aprile 2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 *(Norme transitorie).* — 1. Limitatamente alle campagne 2001/2002 e 2002/2003 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 9, comma 3.

2. Limitatamente alla campagna 2001/2002 viene precisato che:

a) possono essere stipulati contratto anche tra trasformatori e singoli produttori, per un quantitativo non superiore al 25% del quantitativo totale contratto dal trasformatore. In tal caso i produttori assicurano il rispetto degli obblighi previsti agli articoli 5, 7, 8, 11 e 12, per l'acquisizione del diritto all'aiuto; ai fini del controllo della percentuale massima del 25% la regione, ove ha sede il trasformatore, verifica l'effettivo rispetto della predetta condizione, sulla base dei contratti stipulati e presentati dal medesimo trasformatore, valutando la rispondenza ai requisiti previsti ai fini dell'aiuto, mediante appositi controlli documentali e fisici di un campione rappresentativo;

*b)*in caso di mancata o ritardata predisposizione del sistema di cui all'art. 10, comma 5, le OP possono adottare un proprio modello, purché concordato con la regione».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 32

02A02573

DECRETO 8 gennaio 2002.

Integrazione delle prove di analisi relative al laboratorio LTM - Laboratorio di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE - DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio, con il quale autorizza il laboratorio LTM - Laboratorio di tecnologia e merceologia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di apportare la dovuta correzione e di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 9 maggio 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

determinazione del grado alcolico volumetrico dei vini;

determinazione dell'acidità totale dei mosti e dei vini;

determinazione della massa volumica a 20 °C e della densità relativa a 20 °C;

determinazione degli zuccheri riduttori nei mosti e nei vini;

determinazione dell'estratto secco totale nei mosti e nei vini.

Roma, 8 gennaio 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «Visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A02233

DECRETO 25 febbraio 2002.

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 1/2002 della Commissione del 28 dicembre 2001, in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999, che istituisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 173 del 27 giugno 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2002 della Commissione del 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 1 del 3 gennaio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio, in ordine al regime semplificato per i pagamenti agli imprenditori agricoli previsti da taluni regimi di sostegno;

Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Ritenuto di dover aderire al regime semplificato di cui all'art. 2-*bis* del succitato regolamento (CE) n. 1259/99;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Italia, a decorrere dall'anno civile 2002, aderisce al regime semplificato di cui all'art. 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1259/99 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1244/2001.

2. Le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2002 della commissione saranno definite con successivo provvedimento emanato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori riconosciuti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A02627

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Programma operativo multiregionale sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione - Proroga programma aggiuntivo. (Deliberazione n. 104/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 20 dicembre 1996, n. 641, di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante fra l'altro interventi finanziari a favore delle aree depresse;

Visto art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 26 dicembre 1996, n. 662, in materia di programmazione negoziata;

Visto art. 1 della legge 30 giugno 1998, n. 208, recante risorse per interventi nelle aree depresse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CE in vigore in materia di Fondi strutturali;

Visto il regolamento n. 2064/97/CE recante norme sui controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Vista la decisione della commissione europea C(1998) n. 3978 del 29 dicembre 1998, con la quale è stato approvato il Programma operativo multiregionale «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» (di seguito indicato come P.O.M. che si articola al suo interno in 10 distinti Sottoprogrammi operativi ed è stato reso disponibile un contributo finanziario comunitario di 140 Mecu pari, a tasso di conversione euro, a lire 271,078 miliardi, a carico dei vari Fondi comunitari (FSE, FESR, FEOGA-Orientamento) e dello SFOP, con esclusione del patto territoriale «Sangro Aventino» il cui finanziamento è assicurato interamente da risorse nazionali;

Vista la decisione C(1999) n. 3851 del 2 dicembre 1999, che approva le modifiche definite dal Comitato di sorveglianza del programma ed il piano finanziario del P.O.M. per Misura, con esclusione del patto territoriale «Sangro Aventino» in quanto finanziato interamente con risorse nazionali;

Vista la decisione della Commissione europea C(2000) n. 2584 del 27 settembre 2000 che approva il quadro finanziario degli interventi conformemente alle decisioni del Comitato di sorveglianza del 10 dicembre 1999;

Vista la propria delibera 9 luglio 1998 n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale, per l'attuazione dei Patti territoriali per l'occupazione compresi nel citato P.O.M.:

è stato autorizzato il cofinanziamento nazionale pubblico per il periodo 1998-1999, pari a 271,600 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987;

è stato altresì deliberato il finanziamento di un programma aggiuntivo di 256,800 miliardi di lire, stabilito a titolo programmatico a valere sulle risorse recate dall'art. 1 della legge n. 208/1998;

è stato autorizzato un finanziamento complessivo pari a lire 100 miliardi a favore del Patto territoriale «Sangro Aventino», localizzato nella Regione Abruzzo;

Vista la propria delibera 21 aprile 1999 n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179/1999), con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che per l'attuazione dei Sottoprogrammi in cui si articola il P.O.M. «Sviluppo locale - Patti territoriali per l'occupazione» saranno seguite le disposizioni e le procedure contenute nel documento dello stesso P.O.M. approvato dalla commissione europea con la citata decisione del 29 dicembre 1998;

Vista la propria delibera 21 dicembre 1999, n. 206 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2000), con la quale è stata assegnata al patto territoriale «Appennino Centrale» la somma di lire 100 miliardi ed è stato previsto che lo stesso patto, riconosciuto come patto territoriale per l'occupazione da parte della commissione europea, seguirà le disposizioni e procedure comunitarie previste per gli altri Patti territoriali per l'occupazione, inseriti nel P.O.M., fatto salvo il termine per il completamento degli interventi che è fissato al 31 dicembre 2003;

Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 69 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/2000), che al punto 1.5, con riferimento al Programma aggiuntivo, proroga al 30 settembre 2000 il termine per il completamento dei relativi impegni giuridicamente vincolanti, per interventi complessivi non superiori al 10 % dell'ammontare dello stesso Programma;

Considerato che l'esecuzione dei controlli finanziari previsti dal citato regolamento n. 2064/1997/CE costituisce condizione necessaria per l'erogazione del saldo finale del P.O.M. da parte della commissione europea e che la mancata effettuazione dei suddetti controlli da parte dell'organismo deputato comporta la perdita della contribuzione comunitaria;

Considerato che la data di chiusura del Programma aggiuntivo è coincidente con quella del P.O.M. e che una proroga del Programma aggiuntivo eviterebbe ai Soggetti Intermediari Locali (SIL) gestori dei Sottoprogrammi difficoltà di gestione e di rendicontazione dei progetti del P.O.M. alla commissione europea;

Vista la nota n. 0042724 del 31 ottobre 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, ha sottoposto a questo comitato la proposta di proroga al 31 dicembre 2002 del termine per la chiusura del Programma aggiuntivo finanziato con la citata delibera n. 71/1998, nonché le modalità per l'esecuzione dei controlli sulle spese da effettuarsi ai fine della rendicontazione alla commissione europea;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dal regolamento n. 2064/97/CE di cui alle premesse, da effettuarsi, per inderogabili esigenze di necessità ed urgenza, da parte di un organismo indipendente individuato attraverso bando di gara ad evidenza pubblica da indire entro il 31 dicembre 2001, è destinato un importo non superiore ad Euro 67.139,40, pari a lire 130 milioni, per ciascun Sottoprogramma oggetto dei controlli, compreso il Sottoprogramma Sangro Aventino a valere sulle risorse del Programma aggiuntivo di cui alla delibera indicata in premessa.

2. Il termine ultimo per la chiusura del Programma aggiuntivo, di cui al punto 3 della propria delibera n. 71/1998, limitatamente agli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e a quelli assunti entro il 30 settembre 2000 ai sensi del punto 1.5 della citata delibera n. 69/2000, è prorogato al 31 dicembre 2002.

3. Per il Patto territoriale Sangro Aventino resta fermo l'obbligo della rendicontazione per la parte dei progetti di investimento realizzati e saldati entro il 31 dicembre 2001, con le stesse modalità e termini degli altri Sottoprogrammi del P.O.M. Sulla parte di detto Sottoprogramma non rendicontata nei termini previsti, è concessa una proroga al 31 dicembre 2002 per rendere possibile l'ultimazione dei progetti residuali, purché l'impegno giuridicamente vincolante sia stato regolarmente assunto entro il 31 dicembre 1999 ovvero entro la predetta data del 30 settembre 2000.

4. Al fine di consentire l'assegnazione definitiva delle risorse già individuate nella citata delibera n. 71/1998, il competente Servizio comunicherà a questo Comitato, entro il 28 febbraio 2002, l'assetto aggiornato del citato Programma aggiuntivo.

5. Il termine di cui all'art. 6 della citata delibera n. 71/1998, con riferimento esclusivamente agli interventi del Programma aggiuntivo e del Patto Sangro Aventino, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 254

02A02507

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2002.

Revoca del decreto direttoriale 18 maggio 1998, concernente l'autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. S.r.l.», in sigla «CAAF C.A.S.A. S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il CAAF C.A.S.A. S.r.l., con sede in Macerata, corso Cavour n. 129, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al n. 40.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i C.A.F. già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il CAAF C.A.S.A. s.r.l., autorizzato con decreto direttoriale 18 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1998, non ha inviato le citate comunicazioni, non avendo mai operato, come dichiarato dal presidente del Consiglio di amministrazione con nota in data 1° ottobre 2001, prot. n. 2001/173098. Il predetto C.A.F. è stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Benedetto Sciapichetti redatto il 3 ottobre 2001, che ha deliberato lo scioglimento anticipato della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.S.A. s.r.l.» con nomina del liquidatore Gino Marinozzi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A2506

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Intervento di ossigenazione canale navigabile località Neghelli. Integrazione spese. (Ordinanza n. F/1090).

IL VICE COMMISSARIO
(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista la ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a

provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamato il piano strutturale per il recupero della Laguna di Orbetello, approvato con ordinanza n. F/703 del 2 agosto 1999 e l'aggiornamento del piano strutturale approvato con ordinanza commissariale n. F/1043 del 9 agosto 2001;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. F/1018 dell'8 giugno 2001 con la quale, al fine di evitare la completa anossia del canale navigabile ubicato nella laguna di Ponente, è stata incaricata la ditta SOL S.p.a., per un periodo di mesi tre, della fornitura e della gestione delle attrezzature necessarie alla ossigenazione del suddetto canale, comprendenti, fra l'altro, la fornitura di circa kg 40.000 di ossigeno per un importo pari a L. 12.000.000 IVA esclusa;

Considerato che con la predetta ordinanza veniva affidato all'Ufficio del commissario la verifica della regolarità delle forniture e della gestione del materiale a noleggio, avvalendosi anche dei professionisti esterni a supporto del commissario;

Visto il parere tecnico espresso dall'Ufficio del commissario e sottoscritto dall'ing. Pierluigi Giovannini in qualità di responsabile dell'area di progetto per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, agli atti dell'ufficio, dal quale si rileva che dalla verifica delle bolle di fornitura dell'ossigeno si è riscontrato un maggior consumo, 15.615,4 kg. rispetto ai 40.000 preventivati;

Ritenuto necessario far fronte alle maggiori spese sostenute per migliorare la difficile situazione ambientale del canale, per un importo di L. 4.648.620 (euro 2.400,81), esclusa iva;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di liquidare alla ditta SOL S.p.a. la somma di L. 5.578.344 (euro 2.880,97) iva compresa, corrispondente al pagamento di kg 15.615,4 di ossigeno, consumato in quantità superiore rispetto a quello preventivato, per le operazioni di ossigenazione del canale navigabile, dietro presentazione delle relative fatture, regolarmente vistate dall'Ufficio del commissario;

2. di imputare i suddetti oneri finanziari ai fondi di cui all'ordinanza DPC n. 2975/1999 e n. 3097/2000;

3. di comunicare la presente ordinanza alla ditta SOL S.p.a., all'ing. Francesco Martino, al geometra Alberto Salvestroni e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02292

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nell'area conterminata di Ansedonia località Gorghiti. Terza fase. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1091).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/758 del 27 ottobre 1999 con cui è stata approvata la perizia Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali dell'area conterminata dell'Ansedonia e ne è stata

affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto n. 23 del 29 ottobre 1999 tra il Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 30 agosto 1999 in località Orbetello e sono stati ultimati il 30 settembre 1999, e quindi in tempo utile;

Considerato che il Commissario non ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 10.562.500 (€ 5.455,08), oltre iva al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 2.365.000 (€. 1.221,42);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nell'area conterminata di Ansedonia località Gorghiti, terza fase»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di autorizzare la prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 11.618.750 (€ 6.000,58), compresa IVA;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/2000;

5. di prendere atto che la somma di L. 2.365.000 (€. 1221,42), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02293

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Opere generali relative ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1092).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/701 del 26 luglio 1999 con cui è stata approvata la perizia «Opere generali relative ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello» e ne è stata affidata la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Considerato che la predetta ordinanza n. F/701/1999 disponeva di affidare lo svolgimento delle attività, l'esecuzione delle prestazioni e delle forniture ai soggetti da individuarsi, di volta in volta, anche a trattativa privata, da parte dell'ing. Giovannini quale responsabile dell'area di progetto «Gestione commissariale per l'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello»;

Considerato che i lavori sono stati consegnati alle ditte seguenti:

pulizia dei grigliati - Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

pulizia dei grigliati - Impresa Laurenti Marino;

riparazione bettoline e rimorchiatore - Impresa Laurenti Marino;

interventi di sistemazione a Patanella - Impresa Laurenti Marino;

riparazione sponda argine Macelli - Impresa Laurenti Marino;

recinzione stazione idrovora di Fibia - Impresa Laurenti Marino;

revisione e adeguamento stazioni idrovore - Soc. I.C.E.M.;

Preso atto che l'andamento dei lavori è stato svolto in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all'atto pratico dalla direzione dei lavori, e che l'ultimazione dei lavori stessi è stata accertata dal direttore dei lavori;

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori da cui emerge che il Commissario ha già interamente liquidato, alle relative imprese, l'importo pari a L. 237.019.238 (€ 122.410,22), corrispondente a quello contabilizzato;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 30 ottobre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dalle imprese esecutrici, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 11.706.931 (€ 6.046,13);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che le imprese sono in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/98 e 2975/99, confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 30 ottobre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alle «Opere generali relative ad un complesso di attività, forniture e prestazioni legate all'emergenza ambientale della laguna di Orbetello»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'Ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di prendere atto che la somma di L. 11.706.931 (€ 6.046,13), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

4. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'impresa Laurenti Marino, alla I.C.E.M. di Picciolini e C., all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02294

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Raccolta alghe laguna di Orbetello, Ponente settembre 2000. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1093).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi

per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario, nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/935 del 29 settembre 2000 con cui è stata approvata la perizia «Raccolta alghe laguna di Orbetello, Ponente settembre 2000» e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto n. 66 del 12 ottobre 2000 tra il commissario detegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 6 ottobre 2000 in località Orbetello e sono stati ultimati il 23 ottobre 2000, e quindi in tempo utile;

Considerato che il commissario non ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore deila ditta di L. 36.562.500 (€. 18882,96), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 30 ottobre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 1.684.567 (€ 870,01);

Considerato che dalla relazione del Direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 30 ottobre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Raccolta alghe laguna di Orbetello, Ponente settembre 2000»;

2. di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto;

3. di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare a favore della società Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 40.218.750 (€ 20.771,25), compresa IVA;

4. di impegnare la somma di cui al precedente punto 3) ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/2000;

5. di prendere atto che la somma di L. 1.684.567 (€ 870,01), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento;

6. di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02295

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, Ponente e bacino di Frecciolosa. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1094).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del Commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/98 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/611 del 28 aprile 1999 con cui è stata approvata la perizia «Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, Ponente e bacino di Frecciolosa» e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Vista la propria precedente ordinanza commissariale n. F/663 in data 8 giugno 1999 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa, relativa ai lavori in oggetto;

Visto il contratto n. 5 del 28 aprile 1999 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello e la Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 29 aprile 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati il 10 luglio 1999, e quindi in tempo utile con le proroghe concesse;

Considerato che il commissario ha liquidato acconti alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. per un importo pari a L. 228.214.400 e che pertanto rimane un credito residuo netto a favore della ditta di L. 34.250.020 (€ 17.688,65), oltre IVA al 10%;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 3.103.144 (€ 1.602,64);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dalla esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Prosecuzione dell'attività di raccolta delle biomasse algali nella laguna di Orbetello, Ponente e bacino di Frecciolosa».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori ai conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di autorizzare la Prefettura di Grosseto a liquidare a favore della soc. Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. l'importo a saldo pari a L. 41.100.024 (€ 21.226,39), compresa IVA.

4. Di impegnare la somma di cui al precedente punto 3 ai fondi stanziati con ordinanze DPC n. 2975/1999 e 3097/00.

5. Di prendere atto che la somma di L. 3.103.144 (€ 1.602,64), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

6. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l., all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02296

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Sostituzione di paratoie alla stazione idrovora di Fibia e opere complementari della rete di monitoraggio. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1095).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/698 del 19 luglio 1999 con cui è stata approvata la perizia per la «Sostituzione di paratoie alla stazione idrovora di Fibia e opere complementari della rete di monitoraggio» e ne è stata affidata l'esecuzione alla S.I.M.A.R. di Romagnoli Giampiero e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Visto il contratto rep. n. 19 stipulato in data 1° settembre 1999 tra il commissario delegato per il risanamento ambientale della Laguna di Orbetello e la S.I.M.A.R. di Romagnoli Giampiero;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 2 agosto 1999 in loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 1° settembre 1999 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 30.887.000 (€ 15.951,80);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 30.887.000 alla S.I.M.A.R. di Giampiero Romagnoli;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 29 ottobre 2001 dall'ing. - Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 260.630 (€ 134,40);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 29 ottobre 2001, dall'ing. Francesco Martino relativo alla «Sostituzione di paratoie alla stazione idrovora di Fibia e opere complementari della rete di monitoraggio».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto final e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 260.630 (€ 134,40) costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza alla S.I.M.A.R. di Giampiero Romagnoli, all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02297

ORDINANZA 23 novembre 2001.

Emergenza ambientale nella Laguna di Orbetello. Lavori pulizia alghe nei canali adduttori delle stazioni idrovore Fibbia e Nassa. Approvazione relazione del direttore dei lavori sul conto finale certificato di regolare esecuzione. (Ordinanza n. F/1096).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 e successive modifiche e integrazioni)

Vista l'ordinanza del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998 con la quale il Presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti e indifferibili necessari per il risanamento della laguna di Orbetello nonché ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali;

Considerato che con ordinanza DPC n. 2975 del 15 aprile 1999 sono stati stanziati ulteriori 22 miliardi per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari al completamento del sistema di collettamento e di depurazione dell'areale Orbetello - Monte Argentario;

Vista l'ordinanza DPC n. 3037 del 9 febbraio 2000 con cui è stato prorogato l'incarico del commissario al 31 dicembre 2001, termine entro il quale è delegato a provvedere e completare le procedure degli interventi attinenti al sistema di collettamento e depurazione nel comprensorio di Orbetello - Monte Argentario nonché al superamento della situazione di crisi ambientale della laguna;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/859 del 10 maggio 2000 con la quale il sottoscritto è stato confermato vice commissario ai sensi dell'art. 2 della predetta ordinanza DPC n. 2807/1998 fino al 31 dicembre 2001;

Richiamata l'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Richiamata l'ordinanza commissariale n. F/690 dell'8 luglio 1999 con cui è stata approvata la perizia per i «Lavori pulizia alghe nei canali adduttori delle stazioni idrovore Fibbia e Nassa» e ne è stata affidata l'esecuzione alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. e la direzione e contabilità dei lavori all'ing. Francesco Martino;

Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 5 luglio 1999 in Loc. Orbetello e sono stati ultimati in data 10 luglio 1999 e quindi in tempo utile;

Preso atto che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori per un importo complessivo di L. 5.261.760 (€ 2.717,47);

Vista la relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori da cui emerge che il commissario ha già liquidato l'importo corrispondente allo stato finale di L. 5.261.760 alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l.;

Vista la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione, agli atti dell'ufficio, che redatto in data 14 novembre 2001 dall'ing. Francesco Martino, è stato firmato senza riserve dall'impresa esecutrice, e da cui risulta che i lavori sono stati eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, secondo perizia e secondo le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;

Preso atto inoltre che dal certificato di regolare esecuzione emerge una economia complessiva di L. 1.985.888 (€ 10.25,63);

Considerato che dalla relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione risulta che l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali, che non risultano notificate cessioni di credito derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto a favore di terzi da parte dell'impresa aggiudicataria e che l'impresa ha firmato la contabilità e il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

Ritenuto che nulla osta all'approvazione della relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

Richiamate le deroghe previste dalle ordinanze DPC n. 2807/1998 e 2975/1999, e confermate dall'art. 3 dell'ordinanza DPC n. 3037/2000 nonché dall'art. 1 del Ministero dell'interno n. 3097 del 4 dicembre 2000;

Ordina:

1. Di approvare la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 14 novembre 2001, dall'ing. Francesco Martino relativo ai «Lavori pulizia alghe nei canali adduttori delle stazioni idrovore Fibbia e Nassa».

2. Di prendere atto che la relazione del direttore dei lavori al conto finale e certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti dell'ufficio del commissario con sede in Grosseto.

3. Di prendere atto che la somma di L. 1.985.888 (€ 1.025,63), costituisce economia sul finanziamento dell'intervento.

4. Di trasmettere la presente ordinanza alla Orbetello Pesca Lagunare S.r.l. all'ing. Francesco Martino e alla Prefettura di Grosseto per gli adempimenti di competenza, nonché di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 23 novembre 2001

Il vice commissario: GINANNESCHI

02A02298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8679
Yen giapponese	115,69
Corona danese	7,4309
Lira Sterlina	0,61030
Corona svedese	9,0890
Franco svizzero	1,4759
Corona islandese	87,01
Corona norvegese	7,7060
Lev bulgaro	1,9480
Lira cipriota	0,57527
Corona ceca	31,585
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,55
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5550
Lira maltese	0,3981
Zloty polacco	3,6532
Leu romeno	28300
Tallero sloveno	223,6432
Corona slovacca	41,713
Lira turca	1211000
Dollaro australiano	1,6783
Dollaro canadese	1,3886
Dollaro di Hong Kong	6,7692
Dollaro neozelandese	2,0575
Dollaro di Singapore	1,5886
Won sudcoreano	1148,93
Rand sudafricano	9,8723

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A02667

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Carne Cachena da Peneda» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C n. 345 del 13 dicembre 2001, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dalla Cooperativa Agrícola dos Agricultores de Arcos de Valdevez crl, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carni bovine fresche - classe 1.1 denominato «Carne Cachena da Peneda».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A02318

Domanda di registrazione della denominazione «Oberpfälzer Karpfen» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C n. 354 del 13 dicembre 2001, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Teichgenossenschaft Oberpfalz, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - classe 1.7 denominato «Oberpfälzer Karpfen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A02319

Rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/1999 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni «seminativi» e della superficie massima garantita per il riso di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2001).

In conformità al disposto di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base delle risultanze fornite dall'AGEA, in ordine alla partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CE n. 1251/99), l'area di base globale nazionale, fissata in 5.801.200 ettari, non è stata superata.

Conseguentemente, per il 2001, le superfici dichiarate a cereali e a colture proteiche sono totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie. Analoga ammissibilità è riservata alle superfici dichiarate a semi oleosi, atteso il non superamento della superficie massima garantita prevista per tale comparto a livello comunitario.

L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento (CE) n. 2316/99 in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata nella misura dell'11,649% e, pertanto, le superfici investite a mais, ammissibili ai pagamenti, sono ridotte della stessa percentuale.

La superficie massima garantita per il grano duro (1.646.000 ha) delle regioni tradizionali non è stata superata, in quanto le superfici dichiarate ai fini dell'aiuto supplementare risultano pari a 1.642.536 ha. Di contro, la superficie massima garantita delle regioni non tradizionali (4.000 ha) risulta superata, in quanto gli investimenti realizzati sono stati pari a 10.804 ha.

La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso, pari a 239.259 ha, non risulta superata, in quanto gli investimenti a risone per il raccolto 2001 sono risultati pari a 216.928 ha. Pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente l'importo unitario previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95.

02A02574

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Nuove modalità di trasmissione dati

IL PRESIDENTE

Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha dato comunicazione della costituzione alle proprie dipendenze dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

che nella suddetta comunicazione ha fissato i termini di invio delle informazioni e si è riservata ulteriori comunicazioni in merito ai criteri di raccolta e modalità di invio delle informazioni richieste;

che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002 l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha stabilito la sospensione delle comunicazioni degli appalti di importo superiore a 150.000 euro, aggiudicati dopo il 1° gennaio 2002 per essere comunicati a partire dal 16 marzo 2002 con le nuove procedure informatiche;

Considerato:

che le nuove procedure sono state elaborate adeguandole all'euro;

che è stata stabilita la tabella di codifica CPV in sostituzione delle tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000;

Comunica:

che la tabella 4 allegata al presente comunicato sostituisce le tabelle 4a, 4b, 4c pubblicate nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 2000;

che a partire dal giorno 11 marzo 2002 le Stazioni appaltanti potranno ritirare presso le sezioni regionali competenti per territorio, agli indirizzi allegati in calce, il Sw per la compilazione Off-line dei dati;

che lo stesso Sw verrà reso disponibile sul sito dell'Autorità a partire dal 25 marzo 2002;

che a partire dal 16 marzo 2002, i responsabili del procedimento di cui all'art. 7 della legge n. 109/1994 e successive comunicazioni potranno richiedere la Userid e la Password ai siti specificati nell'allegata tabella «domini», sezioni regionali dell'Osservatorio, per l'invio e la compilazione in rete dei dati sui lavori pubblici. Il rilascio della Userid e della Password verrà successivamente comunicato alla stazione appaltante a mezzo di raccomandata.

TABELLA 4 - CPV

Codice	Descrizione
45000000-7	Lavori di costruzione
45100000-8	Lavori di preparazione del cantiere edile
45110000-1	Lavori di demolizione di edifici e lavori di movimento terra
45111000-8	Lavori di demolizione, di preparazione del sito e sgombero
45111100-9	Lavori di demolizione
45111200-0	Lavori di preparazione del sito e sgombero
45111210-3	Brillamento e rimozione di materiale roccioso
45111211-0	Brillamento
45111212-7	Rimozione di materiale roccioso
45111213-4	Lavori di sgombero
45111214-1	Lavori di rimozione di macerie
45111220-6	Lavori di disboscamento
45111230-9	Lavori di stabilizzazione del terreno
45111240-2	Lavori di drenaggio terreni
45111250-5	Lavori di indagine dei terreni
45111260-8	Preparazione del terreno per l'estrazione mineraria
45111290-7	Lavori primari per servizi
45111291-4	Lavori di sviluppo di siti
45112000-5	Lavori di scavo e movimento terra
45112100-6	Lavori di scavo di fossi
45112200-7	Rimozione di terra
45112210-0	Lavori di sterro
45112300-8	Lavori di riporto e bonifica del terreno
45112310-1	Lavori di riporto
45112320-4	Bonifica del terreno
45112330-7	Lavori di dissodamento di siti
45112340-0	Lavori di decontaminazione di terreni
45112350-3	Bonifica di terre incolte
45112400-9	Lavori di scavo
45112410-2	Lavori di scavo di fosse
45112420-5	Lavori di scavo di fondamenta
45112440-1	Terrazzamento di pendii collinari
45112441-8	Terrazzamento
45112500-0	Lavori di movimento terra
45112600-1	Lavori di scavo e riporto
45112700-2	Lavori di architettura paesaggistica
45113000-2	Preparazione di siti
45120000-4	Trivellazioni e perforazioni di sondaggio
45121000-1	Trivellazioni di sondaggio
45122000-8	Perforazioni di sondaggio
45200000-9	Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
45210000-2	Lavori generali di costruzione di edifici
45211000-9	Lavori di costruzione di condomini e case unifamiliari
45211100-0	Lavori di costruzione di case

Codice	Descrizione
45211200-1	Centri assistenziali
45211300-2	Case
45211310-5	Bagni
45211320-8	Portici
45211340-4	Condomini
45211341-1	Appartamenti
45211350-7	Edifici multifunzionali
45211360-0	Sviluppo urbano
45212000-6	Lavori di costruzione di centri ricreativi, sportivi, culturali, alberghi e ristoranti
45212100-7	Impianti per il tempo libero
45212110-0	Centro per il tempo libero
45212120-3	Parco tematico
45212130-6	Parco di divertimenti
45212140-9	Impianto ricreativo
45212150-2	Cinema
45212160-5	Casinò
45212170-8	Edificio per attività ricreative
45212171-5	Centro per attività ricreative
45212172-2	Centro ricreativo
45212180-1	Biglietterie
45212190-4	Lavori parasole
45212200-8	Lavori di costruzione di impianti sportivi
45212210-1	Impianti sportivi specializzati
45212211-8	Pista di pattinaggio su ghiaccio
45212212-5	Lavori di costruzione per piscine
45212220-4	Impianti sportivi polivalenti
45212221-1	Lavori di costruzione di strutture per terreni sportivi
45212222-8	Palestra
45212223-5	Attrezzature per sport invernali
45212224-2	Stadio
45212225-9	Palazzo dello sport
45212290-5	Riparazione e manutenzione di impianti sportivi
45212300-9	Lavori di costruzione di edifici per l'arte e la cultura
45212310-2	Lavori di costruzione di centri espositivi
45212311-9	Galleria d'arte
45212312-6	Centro per esposizioni
45212313-3	Museo
45212320-5	Lavori di costruzione di edifici destinati ad attività artistiche
45212321-2	Auditorio
45212322-9	Teatro
45212330-8	Biblioteca
45212331-5	Biblioteca multimediale
45212340-1	Sala per conferenze
45212350-4	Edifici di particolare interesse storico o architettonico
45212351-1	Monumento preistorico
45212352-8	Monumento industriale
45212353-5	Palazzo
45212354-2	Castello
45212360-7	Edificio religioso
45212361-4	Chiesa
45212400-0	Alberghi e ristoranti
45212410-3	Lavori di costruzione di strutture alberghiere
45212411-0	Albergo
45212412-7	Ostello
45212413-4	Alloggio per soggiorni di breve durata
45212420-6	Lavori di costruzione di ristoranti ed edifici simili
45212421-3	Ristorante
45212422-0	Mensa
45212423-7	Caffetteria
45213000-3	Lavori di costruzione di edifici commerciali, magazzini ed edifici industriali, edifici per i trasporti
45213100-4	Lavori di costruzione di edifici commerciali
45213110-7	Edifici per negozi
45213111-4	Centro commerciale
45213112-1	Negozi
45213120-0	Ufficio postale
45213130-3	Banca
45213140-6	Mercato
45213141-3	Mercato coperto
45213142-0	Mercato all'aperto
45213150-9	Complesso di uffici
45213200-5	Lavori di costruzione di magazzini e edifici industriali
45213210-8	Impianti frigoriferi
45213220-1	Lavori di costruzione di depositi
45213221-8	Magazzini
45213230-4	Mattatoio
45213240-7	Edifici agricoli
45213241-4	Fienili
45213242-1	Stalle
45213250-0	Lavori di costruzione di edifici industriali
45213251-7	Unità industriali
45213252-4	Officine
45213300-6	Edifici connessi ai trasporti
45213310-9	Lavori di costruzione di edifici per i trasporti su strada
45213311-6	Stazione degli autobus
45213312-3	Edificio per il parcheggio di veicoli
45213313-0	Edificio per area di servizio
45213314-7	Garage per autobus
45213320-2	Lavori di costruzione di edifici per i trasporti ferroviari
45213321-9	Stazione ferroviaria
45213322-6	Edificio per capolinea ferroviario
45213330-5	Lavori di costruzione di edifici per i trasporti aerei
45213331-2	Edifici aeroportuali
45213332-9	Torre di controllo aeroportuale
45213340-8	Lavori di costruzione di edifici per la navigazione interna
45213341-5	Edificio per il terminale di traghetti
45213342-2	Terminale RO-RO
45213350-1	Lavori di costruzione di edifici per mezzi di trasporto vari
45213351-8	Hangar per la manutenzione
45213352-5	Deposito di servizio
45214000-0	Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione e la ricerca
45214100-1	Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
45214200-2	Lavori di costruzione di edifici scolastici
45214210-5	Scuola elementare
45214220-8	Scuola superiore
45214230-1	Scuola speciale
45214300-3	Lavori di costruzione di istituti superiori
45214310-6	Istituto professionale
45214320-9	Istituto tecnico
45214400-4	Lavori di costruzione di edifici universitari
45214410-7	Politecnico
45214420-0	Aula universitaria
45214430-3	Laboratorio linguistico
45214500-5	Lavori di costruzione di edifici per l'istruzione post-scolastica
45214600-6	Lavori di costruzione di edifici di ricerca
45214610-9	Laboratorio
45214620-2	Dispositivi di ricerca e collaudo
45214630-5	Impianti scientifici
45214640-8	Stazioni meteorologiche
45214700-7	Lavori di costruzione di case dello studente
45214800-8	Edificio con strutture di formazione

Codice	Descrizione
45215000-7	Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali e sanitari, crematori e gabinetti pubblici
45215100-8	Lavori di costruzione di edifici per servizi sanitari
45215110-1	Stazione termale
45215120-4	Edifici medici speciali
45215130-7	Clinica
45215140-0	Strutture ospedaliere
45215141-7	Sala operatoria
45215142-4	Unità per cure intensive
45215143-1	Sala per screening diagnostico
45215144-8	Sale per screening
45215145-5	Sala per fluoroscopia
45215146-2	Sala per patologia
45215147-9	Sala per medicina legale
45215148-6	Sala cateteri
45215200-9	Lavori di costruzione di edifici per servizi sociali
45215210-2	Lavori di costruzione di centri di accoglienza
45215211-9	Casa di riposo per anziani
45215212-6	Casa per anziani
45215213-3	Casa di cura
45215214-0	Case residenziali
45215215-7	Convitto
45215220-5	Lavori di costruzione di strutture sociali, esclusi i centri di accoglienza
45215221-2	Centro di assistenza diurna
45215222-9	Centro civico
45215300-0	Crematorio
45215400-1	Cimitero
45215500-2	Gabinetti pubblici
45215510-5	Riparazione e manutenzione di gabinetti pubblici
45216000-4	Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di ordine pubblico o di emergenza e di edifici militari
45216100-5	Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di ordine pubblico o di emergenza
45216110-8	Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di ordine pubblico
45216111-5	Commissariato di polizia
45216112-2	Tribunale
45216113-9	Carcere
45216114-6	Edifici destinati al Parlamento e centri di riunione
45216120-1	Lavori di costruzione di edifici destinati a servizi di emergenza
45216121-8	Caserma dei pompieri
45216122-5	Centrale per ambulanze
45216123-2	Edificio per soccorso alpino
45216124-9	Stazione di salvataggio in mare
45216125-6	Edificio per servizi di emergenza
45216126-3	Edificio per la guardia costiera
45216127-0	Stazione per servizi di salvataggio
45216128-7	Faro
45216200-6	Lavori di costruzione di edifici ed impianti militari
45216210-9	Mensa militare
45216220-2	Bunker militare
45216230-5	Riparo militare
45216240-8	Baracche
45220000-5	Opere d'arte e strutture
45221000-2	Lavori di costruzione di ponti e gallerie, pozzi e sottopassaggi
45221100-3	Lavori di costruzione di ponti
45221110-6	Ponte
45221111-3	Ponte stradale
45221112-0	Ponte ferroviario
45221113-7	Passerella
45221114-4	Ponte in ferro
45221115-1	Ponte in acciaio
45221116-8	Sottopasso
45221117-5	Pesa a ponte
45221118-2	Ponte per tubazioni
45221119-9	Rinnovo di ponti
45221120-9	Viadotto
45221121-6	Viadotto stradale
45221122-3	Viadotto ferroviario
45221200-4	Lavori di costruzione di gallerie, pozzi e sottopassaggi
45221210-7	Escavazioni coperte o parzialmente coperte
45221211-4	Sottovia
45221212-1	Sottopassaggio
45221213-8	Escavazioni ferroviarie coperte o parzialmente coperte
45221214-5	Escavazioni stradali coperte o parzialmente coperte
45221220-0	Tombini
45221230-3	Pozzi
45221240-6	Lavori di costruzione di gallerie
45221241-3	Galleria stradale
45221242-0	Galleria ferroviaria
45221243-7	Sottopasso pedonale
45221244-4	Tunnel per canale
45221245-1	Galleria subalvea
45221246-8	Galleria sottomarina
45221247-5	Scavo di galleria
45221248-2	Rivestimenti di galleria
45221250-9	Lavori in sotterraneo, esclusi gallerie, pozzi e sottopassaggi
45222000-9	Lavori di costruzione di opere d'arte, esclusi ponti, gallerie, pozzi e sottopassaggi
45222100-0	Impianto di trattamento dei rifiuti
45222110-3	Discarica per rifiuti
45222200-1	Costruzioni militari
45222210-4	Lavori di genio militare
45223000-6	Strutture
45223100-7	Assemblaggio di strutture metalliche
45223110-0	Installazione di strutture metalliche
45223200-8	Lavori strutturali
45223210-1	Lavori di costruzione di strutture metalliche
45223220-4	Lavori di rustico
45223300-9	Parcheggio
45223310-2	Parcheggio sotterraneo
45223320-5	Strutture park and ride
45223400-0	Stazione radar
45223500-1	Strutture in cemento armato
45223600-2	Canili
45223700-3	Area di servizio
45223710-6	Area di servizio autostradale
45223720-9	Stazioni di rifornimento
45223800-4	Assemblaggio ed installazione di strutture prefabbricate
45223810-7	Costruzioni prefabbricate
45223820-0	Elementi e componenti prefabbricati
45223821-7	Unità prefabbricate
45223822-4	Componenti prefabbricati
45230000-8	Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
45231000-5	Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche
45231100-6	Lavori generali di costruzione di condutture
45231110-9	Posa di tubature
45231111-6	Smontaggio e sostituzione di tubazioni
45231112-3	Installazione di un sistema di condutture
45231113-0	Sostituzione di tubazioni
45231200-7	Lavori di costruzione di oleodotti e di gasdotti
45231210-0	Oleodotto

Codice	Descrizione
45231220-3	Gasdotto
45231221-0	Condotte di distribuzione del gas
45231222-7	Gasometro
45231223-4	Lavori sussidiari di distribuzione del gas
45231300-8	Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie
45231400-9	Lavori generali di costruzione di linee elettriche
45231500-0	Condotte d'aria compressa
45231510-3	Circuito pneumatico di consegna postale
45231600-1	Lavori di costruzione di linee di comunicazione
45232000-2	Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi
45232100-3	Lavori sussidiari per condotte idriche
45232120-9	Impianto di irrigazione
45232121-6	Condutture per irrigazione
45232130-2	Tubature per la conduzione di acqua piovana
45232140-5	Condutture per riscaldamento urbano
45232141-2	Centrale termica
45232142-9	Impianto di trasferimento di calore
45232150-8	Impianti associati a reti di distribuzione idrica
45232151-5	Rinnovamento di condotte idriche
45232152-2	Stazione di pompaggio
45232153-9	Torre piezometrica
45232200-4	Lavori ausiliari per linee elettriche
45232210-7	Costruzione di linee aeree
45232220-0	Sottostazione
45232221-7	Sottostazione di trasformazione
45232300-5	Lavori di costruzione di linee telefoniche e linee di comunicazione e lavori ausiliari
45232310-8	Lavori di costruzione di linee telefoniche
45232311-5	Linee telefoniche di soccorso stradale
45232320-1	Linee di trasmissione di telecomunicazioni
45232330-4	Installazione di antenne
45232331-1	Lavori sussidiari per telediffusione
45232332-8	Lavori sussidiari per telecomunicazioni
45232340-7	Stazioni di base per la telefonia mobile
45232400-6	Lavori di costruzione di condotte fognarie
45232410-9	Lavori su reti fognarie
45232411-6	Condotte per acque reflue
45232420-2	Impianto di scarico delle acque residue
45232421-9	Impianto di trattamento delle acque fognarie
45232422-6	Lavori di trattamento di fanghi
45232423-3	Impianti di pompaggio delle acque di scarico
45232424-0	Sbocchi delle acque di rifiuto
45232430-5	Impianto di trattamento dell'acqua
45232431-2	Impianto di pompaggio di acque reflue
45232440-8	Lavori di costruzione per tubazioni di scarico
45232450-1	Lavori di costruzione di drenaggi
45232451-8	Lavori di drenaggio e di superficie
45232452-5	Lavori di drenaggio
45232453-2	Drenaggi
45232460-4	Lavori sanitari
45232470-7	Impianto di trasferimento di rifiuti
45233000-9	Lavori di costruzione, di fondazione e di superficie per autostrade e strade
45233100-0	Lavori di costruzione di strade e autostrade
45233110-3	Lavori di costruzione di autostrade
45233120-6	Lavori di costruzione di strade
45233121-3	Lavori di costruzione di strade principali
45233122-0	Circonvallazione
45233123-7	Strada secondaria
45233124-4	Strada di grande comunicazione
45233125-1	Nodo stradale
45233126-8	Nodo stradale a livelli sfalsati
45233127-5	Nodo stradale a T
45233128-2	Rotatoria
45233129-9	Strada trasversale
45233130-9	Lavori di costruzione di strade nazionali
45233131-6	Lavori di costruzione di strade sopraelevate
45233139-3	Lavori di manutenzione di strade nazionali
45233140-2	Lavori stradali
45233141-9	Lavori di manutenzione stradale
45233142-6	Lavori di riparazione stradale
45233144-0	Cavalcavia
45233150-5	Lavori di regolazione del traffico
45233160-8	Sentieri e altre strade imbrecciate
45233161-5	Strada pedonale
45233162-2	Pista ciclabile
45233200-1	Lavori di superficie vari
45233210-4	Lavori di superficie per autostrade
45233220-7	Lavori di superficie per strade
45233221-4	Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale
45233222-1	Lavori di lastricatura
45233223-8	Lavori di rifacimento di manto stradale
45233224-5	Strada a doppia carreggiata
45233225-2	Strada a carreggiata unica
45233226-9	Strada di accesso
45233227-6	Strada di raccordo
45233228-3	Rivestimenti di superficie
45233229-0	Manutenzione banchine laterali
45233250-6	Lavori di rivestimento, strade escluse
45233251-3	Lavori di rifacimento di manto
45233252-0	Lavori di superficie per vie
45233253-7	Lavori di superficie per strade pedonali
45233260-9	Vie pedonali
45233261-6	Cavalcavia pedonale
45233262-3	Isola pedonale
45233270-2	Verniciatura di superfici di parcheggio
45233280-5	Costruzione di barriere di protezione
45233290-8	Installazione di cartelli stradali
45233291-5	Installazione di delimitatori di corsia
45233292-2	Installazione di dispositivi di sicurezza
45233293-9	Installazione di arredo stradale
45233294-6	Installazione di segnali stradali
45233300-2	Lavori di fondazione per autostrade, strade, vie e passaggi pedonali
45233310-5	Lavori di fondazione per autostrade
45233320-8	Lavori di fondazione per strade
45233330-1	Lavori di fondazione per vie
45233340-4	Lavori di fondazione per passaggi pedonali
45234000-6	Lavori di costruzione ferroviari e sistemi di trasporto a fune
45234100-7	Lavori di costruzione ferroviari
45234110-0	Ferrovie interurbane
45234111-7	Ferrovia urbana
45234112-4	Deposito ferroviario
45234113-1	Smantellamento di binari
45234114-8	Terrapieno ferroviario
45234115-5	Lavori di segnaletica ferroviaria
45234116-2	Lavori di posa di binari
45234120-3	Ferrovie urbane
45234121-0	Lavori tranviari
45234122-7	Lavori per metropolitana
45234123-4	Metropolitana parzialmente sotterranea
45234124-1	Metropolitana per trasporto passeggeri
45234125-8	Stazione della metropolitana
45234126-5	Costruzione di una linea tranviaria
45234127-2	Deposito tranviario
45234128-9	Piattaforme tranviarie
45234129-6	Lavori di costruzione di ferrovie urbane
45234200-8	Sistemi di trasporto a fune
45234210-1	Sistemi di trasporto a fune con cabine
45234220-4	Sciovia

Codice	Descrizione
45234230-7	Seggiovia
45234240-0	Sistema ferroviario funicolare
45234250-3	Teleferica
45235000-3	Lavori di costruzione per aerodromi, piste e superfici di manovra di campi d'aviazione
45235100-4	Costruzione di aeroporti
45235110-7	Costruzione di aerodromi
45235111-4	Pavimentazione di campi di aviazione
45235200-5	Costruzione di piste di aviazione
45235210-8	Rifacimento manto di piste di aviazione
45235300-6	Lavori di costruzione di superfici di manovra per aerei
45235310-9	Pista di rullaggio
45235311-6	Pavimentazione di pista di rullaggio
45235320-2	Lavori di costruzione di aree di stazionamento per aerei
45236000-0	Lavori di superficie
45236100-1	Lavori di superficie per impianti sportivi vari
45236110-4	Lavori di superficie per campi sportivi
45236111-1	Lavori di superficie per campi da golf
45236112-8	Lavori di superficie per campi da tennis
45236113-5	Lavori di superficie per piste di competizione
45236114-2	Lavori di superficie per piste atletiche
45236119-7	Lavori di riparazione di campi sportivi
45236200-2	Lavori di superficie per impianti ricreativi
45236210-5	Lavori di superficie per aree da gioco
45236220-8	Lavori di superficie per giardini zoologici
45236230-1	Lavori di superficie per giardini
45236250-7	Lavori di superficie per parchi
45236290-9	Lavori di riparazione di zone ricreative
45236300-3	Lavori di superficie per cimiteri
45240000-1	Lavori di costruzione per opere idrauliche
45241000-8	Lavori di costruzione di porti
45241100-9	Banchina
45241200-0	Lavori di costruzione sul luogo di terminali offshore
45241300-1	Molo
45241400-2	Darsena
45241500-3	Pontile
45241600-4	Installazione di dispositivi di illuminazione portuale
45242000-5	Lavori di costruzioni di impianti di svago a riva
45242100-6	Lavori di costruzione di impianti per sport acquatici
45242110-9	Lavori di costruzione per rampa di messa a mare
45242200-7	Porto da diporto
45242210-0	Porto per panfili
45243000-2	Lavori di protezione costiera
45243100-3	Lavori di protezione delle scogliere
45243110-6	Lavori di consolidamento delle scogliere
45243200-4	Frangiflutti
45243300-5	Frangionde
45243400-6	Lavori di consolidamento di spiagge
45243500-7	Difese marittime
45243510-0	Lavori di costruzione di argini e terrapieni
45243600-8	Muro di sponda
45244000-9	Lavori di costruzione marina
45244100-0	Impianti marini
45246000-3	Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
45246100-4	Costruzione di argini fluviali
45246200-5	Lavori di protezione delle sponde
45246400-7	Lavori di difesa dalle piene
45246410-0	Manutenzione di impianti di difesa dalle piene
45246500-8	Passeggiata
45246510-1	Passerella di legno
45247000-0	Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti
45247100-1	Lavori di costruzione per vie di navigazione
45247110-4	Lavori di costruzione per canali
45247111-1	Canale di irrigazione
45247112-8	Canale di drenaggio
45247120-7	Vie d'acqua, canali esclusi
45247130-0	Acquedotto
45247200-2	Lavori di costruzione per dighe e strutture simili fisse
45247210-5	Diga
45247211-2	Muro di argine
45247212-9	Lavori di rinforzo dighe
45247220-8	Briglia di trattenuta
45247230-1	Diga di ritenuta
45247240-4	Sbarramento statico
45247270-3	Lavori di costruzione di serbatoi
45248000-7	Lavori di costruzione di impianti idromeccanici
45248100-8	Chiuse su canale
45248200-9	Bacini di carenaggio
45248300-0	Bacini galleggianti
45248400-1	Pontili d'approdo
45248500-2	Sbarramenti mobili
45250000-4	Lavori di costruzione per centrali elettriche, attività estrattive e manifatturiere, l'industria del gas e del petrolio
45251000-1	Lavori di costruzione di centrali elettriche e impianti di riscaldamento
45251100-2	Lavori di costruzione di centrali elettriche
45251110-5	Centrale atomica
45251111-2	Reattore nucleare
45251120-8	Centrale idroelettrica
45251130-1	Centrale maremotrice
45251140-4	Centrale termoelettrica
45251141-1	Impianto geotermale
45251142-8	Centrale elettrica alimentata a legna
45251143-5	Impianto per la produzione di aria compressa
45251150-7	Torre di raffreddamento
45251160-0	Impianti eolici
45251200-3	Centrale termica
45251210-6	Centrale combinata termoelettrica
45251220-9	Impianto di cogenerazione
45251230-2	Impianto generatore di vapore
45251240-5	Impianto di produzione di elettricità alimentata con gas di scarico
45251250-8	Impianto di teleriscaldamento urbano
45252000-8	Lavori di costruzione di impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento di rifiuti
45252100-9	Impianto di depurazione delle acque di scarico
45252110-2	Impianto mobile
45252120-5	Impianto di trattamento delle acque
45252121-2	Impianti di sedimentazione
45252122-9	Digestori di fognature
45252123-6	Sgrigliatori
45252124-3	Lavori di dragaggio e di pompaggio
45252125-0	Lavori di scarico di pietrame
45252126-7	Impianto per il trattamento di acqua potabile
45252127-4	Impianto di trattamento delle acque luride
45252130-8	Apparecchiature per impianti fognari
45252140-1	Impianto di disidratazione fanghi
45252150-4	Impianto di movimentazione del carbone
45252200-0	Apparecchiature per impianti di depurazione
45252210-3	Impianto di depurazione dell'acqua
45252300-1	Impianto di incenerimento di rifiuti
45253000-5	Lavori di costruzione per impianti chimici
45253100-6	Impianto di demineralizzazione
45253200-7	Impianto di desolforazione
45253300-8	Impianto di distillazione o rettificazione
45253310-1	Impianti di distillazione dell'acqua

Codice	Descrizione
45253320-4	Impianti di distillazione di alcol
45253400-9	Lavori di costruzione per impianti petrolchimici
45253500-0	Lavori di costruzione per impianti farmaceutici
45253600-1	Impianto di deionizzazione
45253700-2	Impianto di digestione
45253800-3	Impianto di compostaggio
45254000-2	Lavori di costruzione per attività estrattive e manifatturiere
45254100-3	Lavori di costruzione per attività estrattive
45254110-6	Bocca di pozzo
45254200-4	Lavori di costruzione per impianti manifatturieri
45255000-9	Lavori di costruzione per l'industria del petrolio e del gas
45255100-0	Piattaforme di produzione
45255110-3	Pozzi
45255120-6	Impianti per piattaforme
45255121-3	Impianti di superficie
45255200-1	Raffineria di petrolio
45255210-4	Terminale petrolifero
45255300-2	Terminale del gas
45255400-3	Lavori di fabbricazione
45255410-6	Lavori di fabbricazione offshore
45255420-9	Lavori di fabbricazione onshore
45255430-2	Demolizione di piattaforme
45255500-4	Lavori di trivellazione e di esplorazione
45255600-5	Tubi a spirale per pozzi
45255700-6	Impianto di gassificazione del carbone
45255800-7	Impianto di produzione del gas
45259000-7	Riparazione e manutenzione di impianti
45259100-8	Riparazione e manutenzione di impianti per il trattamento acque reflue
45259200-9	Riparazione e manutenzione di impianti di depurazione
45259300-0	Riparazione e manutenzione di centrali termiche
45259900-6	Potenziamento di impianti
45260000-7	Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione
45261000-4	Costruzione e lavori connessi di ossature e coperture
45261100-5	Costruzione di ossature per tetti
45261200-6	Lavori di copertura e tinteggiatura di tetti
45261210-9	Lavori di copertura di tetti
45261211-6	Copertura di tetti con tegole
45261212-3	Copertura di tetti con ardesia
45261213-0	Copertura di tetti metallici
45261214-7	Lavori di copertura di tetti con fogli incatramati
45261220-2	Lavori di tinteggiatura e rivestimento di tetti
45261221-9	Lavori di tinteggiatura di tetti
45261222-6	Copertura di tetti in cemento
45261300-7	Lavori di lattoneria e posa di grondaie
45261310-0	Lavori di lattoneria
45261320-3	Posa di grondaie
45261400-8	Lavori di rivestimento
45261410-1	Lavori di isolamento tetti
45261420-4	Lavori di impermeabilizzazione
45261900-3	Riparazione e manutenzione di tetti
45261910-6	Riparazione di tetti
45261920-9	Manutenzione di tetti
45262000-1	Lavori speciali di costruzione, esclusi i lavori di copertura
45262100-2	Lavori di ponteggio
45262110-5	Lavori di smantellamento ponteggi
45262120-8	Lavori di montaggio di ponteggi
45262200-3	Lavori di fondazione e trivellamento di pozzi d'acqua
45262210-6	Lavori di fondazione
45262211-3	Lavori di infissione di pali
45262212-0	Lavori di consolidamento di scavi
45262213-7	Pareti colate in trincea
45262220-9	Trivellamento di pozzi d'acqua
45262300-4	Strutture in calcestruzzo
45262310-7	Strutture in cemento armato
45262311-4	Lavori di ossatura in calcestruzzo
45262320-0	Lavori di costruzione solette
45262321-7	Lavori di pavimentazione
45262330-3	Lavori di riparazione in calcestruzzo
45262340-6	Lavori di iniezione di cemento
45262350-9	Lavori in calcestruzzo non rinforzato
45262360-2	Lavori di cementazione
45262370-5	Servizi di rivestimento in cemento
45262400-5	Lavori di erezione di strutture in acciaio
45262410-8	Lavori di erezione di strutture in acciaio per edifici
45262420-1	Lavori di erezione di strutture in acciaio per altri fabbricati
45262421-8	Lavori per l'ormeggio a mare
45262422-5	Lavori di trivellazione sottomarina
45262423-2	Lavori di costruzione di pontoni
45262424-9	Lavori di costruzione di moduli a mare
45262425-6	Lavori di incamiciatura
45262426-3	Lavori di costruzione di palafitte
45262500-6	Lavori edili e di muratura
45262510-9	Lavori di muratura in pietra
45262511-6	Lavori di intaglio su pietra
45262512-3	Lavori di muratura in pietra da taglio
45262520-2	Lavori di muratura
45262521-9	Lavori di muratura a vista
45262522-6	Lavori edili
45262600-7	Lavori specializzati di costruzione vari
45262610-0	Ciminiere industriali
45262620-3	Muri di ritenuta
45262630-6	Costruzione di forni
45262640-9	Lavori di miglioramento ambientale
45262650-2	Lavori di rivestimento esterno
45262660-5	Lavori di rimozione dell'amianto
45262700-8	Lavori di modifica di edifici
45262800-9	Lavori di ampliamento di edifici
45300000-0	Lavori di installazione di impianti in edifici
45310000-3	Lavori di installazione di cablaggi
45311000-0	Lavori di cablaggio e di connessione elettrici
45311100-1	Lavori di cablaggio elettrico
45311200-2	Lavori di connessione elettrici
45312000-7	Lavori di installazione di sistemi di allarme e di antenne
45312100-8	Lavori di installazione di sistemi d'allarme antincendio
45312200-9	Lavori di installazione di sistemi d'allarme antifurto
45312300-0	Lavori di installazione di antenne
45312310-3	Lavori di protezione da fulmini
45312311-0	Lavori di installazione di parafulmini
45312320-6	Lavori di installazione di antenne televisive
45312330-9	Lavori di installazione di antenne riceventi per radio
45313000-4	Lavori di installazione di ascensori e scale mobili
45313100-5	Lavori di installazione di ascensori
45313200-6	Lavori di installazione di scale mobili
45313210-9	Lavori di installazione di marciapiedi mobili
45314000-1	Installazione di dispositivi di telecomunicazione
45314100-2	Installazione di centralini telefonici
45314120-8	Installazione di standard telefonici
45314200-3	Installazione di linee telefoniche
45314300-4	Installazione di infrastrutture per cavi
45314310-7	Posa di cavi
45314320-0	Installazione di cavi per reti computerizzate
45315000-8	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici

Codice	Descrizione
45315100-9	Lavori di installazione di ingegneria elettrica
45315200-0	Lavori su turbine
45315300-1	Impianti di alimentazione di corrente
45315400-2	Impianti ad alta tensione
45315500-3	Impianti a media tensione
45315600-4	Impianti a bassa tensione
45315700-5	Stazione di sezionamento
45316000-5	Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
45316100-6	Installazione di dispositivi di illuminazione esterna
45316110-9	Installazione di impianti di illuminazione stradale
45316200-7	Installazione di dispositivi di segnalazione
45316210-0	Installazione di mezzi di controllo del traffico
45316211-7	Installazione di cartelli stradali luminosi
45316212-4	Installazione di semafori stradali
45316213-1	Installazione di dispositivi di guida del traffico
45316220-3	Installazione di dispositivi di segnalazione aeroportuale
45316230-6	Installazione di segnaletica per porti
45317000-2	Altri lavori di installazione elettrica
45317100-3	Lavori di installazione elettrica di impianti di pompaggio
45317200-4	Lavori di installazione elettrica di trasformatori
45317300-5	Lavori di installazione elettrica di apparecchi di distribuzione di elettricità
45317400-6	Lavori di installazione elettrica di dispositivi di filtraggio
45320000-6	Lavori di isolamento
45321000-3	Lavori di isolamento termico
45323000-7	Lavori di isolamento acustico
45324000-4	Opere in cartongesso
45330000-9	Lavori di idraulica
45331000-6	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
45331100-7	Lavori di installazione di impianti di riscaldamento centrale
45331110-0	Lavori di installazione di caldaie
45331200-8	Lavori di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione
45331210-1	Lavori di installazione di impianti di ventilazione
45331211-8	Lavori di installazione di impianti di ventilazione in strutture esterne
45331220-4	Lavori di installazione di impianti di climatizzazione
45331221-1	Lavori di installazione di impianti parziali di climatizzazione
45331230-7	Lavori di installazione di attrezzature di raffreddamento
45331231-4	Lavori di installazione di impianti di refrigerazione
45332000-3	Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue
45332200-5	Lavori idraulici
45332300-6	Lavori di posa di drenaggi
45332400-7	Lavori di installazione di apparecchiature idrosanitarie
45333000-0	Lavori di installazione di raccorderia gas
45333100-1	Lavori di installazione di impianti per la regolazione del gas
45333200-2	Lavori di installazione di contatori per il gas
45340000-2	Lavori di installazione di recinzioni, ringhiere e dispositivi di sicurezza
45341000-9	Installazione di ringhiere
45342000-6	Installazione di recinzioni
45343000-3	Lavori di installazione di dispositivi antincendio
45343100-4	Lavori di ignifugazione
45343200-5	Lavori di installazione di impianti di estinzione
45343210-8	Lavori di installazione di impianti di estinzione ad anidride carbonica
45343220-1	Lavori di installazione di estintori
45343230-4	Lavori di installazione di impianti di estinzione a spruzzo
45350000-5	Impianti meccanici
45351000-2	Lavori di installazione di ingegneria meccanica
45400000-1	Lavori di completamento degli edifici
45410000-4	Lavori di intonacatura
45420000-7	Lavori di installazione di opere da falegname
45421000-4	Lavori di falegnameria
45421100-5	Installazione di porte, finestre e componenti connesse
45421110-8	Installazione di telai metallici per porte e finestre
45421111-5	Installazione di telai metallici per porte
45421112-2	Installazione di telai metallici per finestre
45421113-9	Installazione di stipiti metallici
45421114-6	Installazione di porte metalliche
45421115-3	Installazione di finestre metalliche
45421120-1	Installazione di telai in plastica per porte e finestre
45421121-8	Installazione di telai in plastica per porte
45421122-5	Installazione di telai in plastica per finestre
45421123-2	Installazione di stipiti in plastica
45421124-9	Installazione di porte in plastica
45421125-6	Installazione di finestre in plastica
45421130-4	Installazione di telai in legno per porte e finestre
45421131-1	Installazione di telai in legno per porte
45421132-8	Installazione di telai in legno per finestre
45421133-5	Installazione di stipiti in legno
45421134-2	Installazione di porte in legno
45421135-9	Installazione di finestre in legno
45421140-7	Lavori di installazione di carpenteria metallica, porte e finestre escluse
45421141-4	Installazione di tramezzi
45421142-1	Installazione di imposte
45421143-8	Lavori di installazione di persiane
45421144-5	Lavori di installazione di tende
45421145-2	Lavori di installazione di stoini avvolgibili
45421146-9	Installazione di controsoffitti
45421147-6	Installazione di griglie
45421148-3	Installazione di cancelli
45421150-0	Lavori di installazione di carpenteria non metallica
45421151-7	Installazione di cucine componibili
45421152-4	Installazione di pareti divisorie
45421153-1	Installazione di mobili ad incastro
45421160-3	Ferramenta
45422000-1	Carpenteria e falegnameria
45422100-2	Lavori in legno
45430000-0	Lavori di rivestimento di pavimenti e muri
45431000-7	Lavori di rivestimento con piastrelle
45431100-8	Lavori di rivestimento con piastrelle di pavimenti
45431200-9	Lavori di rivestimento con piastrelle di muri
45432000-4	Posa e rivestimento di pavimenti, muri e tappezzeria
45432100-5	Lavori di rivestimento di pavimenti
45432110-8	Posa di pavimenti
45432111-5	Posa di rivestimenti flessibili per pavimenti
45432112-2	Posa di pavimentazione
45432113-9	Pavimentazioni a parchetto
45432114-6	Posa di rivestimenti per pavimento in legno
45432120-1	Lavori di installazione di contropavimenti
45432121-8	Pavimenti per sale informatiche
45432130-4	Lavori di rivestimento suoli
45432200-6	Lavori di rivestimento di muri e tappezzeria
45432210-9	Lavori di rivestimento murale
45432220-2	Lavori di tappezzeria
45440000-3	Lavori di tinteggiatura e posa in opera di vetrate

Codice	Descrizione
45441000-0	Posa in opera di vetrate
45442000-7	Lavori di applicazione di rivestimenti protettivi
45442100-8	Lavori di tinteggiatura
45442110-1	Lavori di tinteggiatura per edifici
45442120-4	Lavori di tinteggiatura e di rivestimento protettivo di strutture
45442121-1	Lavori di tinteggiatura di strutture
45442180-2	Lavori di ritinteggiatura
45442190-5	Lavori di decapaggio
45442200-9	Lavori di applicazione di rivestimenti anticorrosivi
45442210-2	Lavori di galvanizzazione
45442300	Servizi di protezione di superficie
45450000-6	Altri lavori di completamento di edifici
45451000-3	Lavori di decorazione
45451100-4	Posa in opera di elementi ornamentali
45451200-5	Lavori di rivestimento a pannelli
45451300-6	Giardini interni
45452000-0	Lavori di pulitura esterna di edifici
45452100-1	Pulitura esterna di edifici mediante sabbiatura
45453000-7	Lavori di riparazione e ripristino
45453100-8	Lavori di riparazione
45454000-4	Lavori di ristrutturazione
45454100-5	Lavori di restauro
45500000-2	Noleggio di macchinari e attrezzature per lavori edili e di genio civile con operatore
45510000-5	Noleggio di gru con operatore
45520000-8	Noleggio di macchine per movimento terra con operatore

INDIRIZZI DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'OSSERVATORIO

Regione	Sezione corrispondente	Indirizzo
Abruzzo	Regione Abruzzo	Via San Bernardino n. 25 67100 - L'Aquila
Basilicata	Regione Basilicata	Corso Garibaldi n. 139 85100 - Potenza
Calabria	Regione Calabria	Via Crispi n. 33 88100 - Catanzaro
Campania	Regione Campania	Via Alcide de Gasperi, n. 28 80132 - Napoli
Emilia Romagna . .	Regione Emilia Romagna	Via dei Mille, n. 21 40127 - Bologna Via Zacconi n. 14 40127 - Bologna
Friuli-Venezia Giulia	Regione Friuli Venezia Giulia	Via Giulia n. 75/1 34132 - Trieste
Lazio	Regione Lazio	Via Capitan Bavastro, n. 108 00154 - Roma
Liguria	Regione Liguria	Via Fieschi n. 15 Torre «A» 16121 - Genova
Lombardia	Regione Lombardia	Via Fara n. 26 - 20124 Milano
Marche	Regione Marche	Via Palestro n. 19 60100 - Ancona
Molise	Regione Molise	Viale Elena n. 1 86100 - Campobasso
Piemonte	Regione Piemonte	Corso Bolzano n. 44 10122 - Torino
Puglia	Osservatorio centrale	C/o Autorità vigilanza lavori pubblici via di Ripetta 246 00191 - Roma
Sardegna	Osservatorio centrale	C/o Autorità vigilanza lavori pubblici via di Ripetta 246 - 00191 Roma
Sicilia	Regione Sicilia	Piazza Indipendenza Palazzo d'Orleans 90100 - Palermo
Toscana	Regione Toscana	Via Verdi 16 50122 - Firenze
Umbria	Regione Umbria	Piazza Partigiani 1 06121 - Perugia
Valle d'Aosta	Regione Valle d'Aosta	Via Promis n. 2/A 11100 Aosta
Veneto	Regione Veneto	Calle Priuli n. 99 Cannaregio 30100 - Venezia
Provincia di Bolzano	Osservatorio centrale	C/o Autorità Vigilanza Lavori Pubblici via di Ripetta 246 00191 - Roma
Provincia di Trento	Provincia autonoma di Trento	Via Brennero n. 316 38100 - Trento

TABELLA «DOMINI»

NOME DI DOMINIO

osservatorio.abruzzo.avlp.it
osservatorio.calabria.avlp.it
osservatorio.campania.avlp.it
osservatorio.emiliaromagna.avlp.it
osservatorio.marche.avlp.it
osservatorio.friulivg.avlp.it
osservatorio.lazio.avlp.it
osservatorio.liguria.avlp.it
osservatorio.lombardia.avlp.it
osservatorio.marche.avlp.it
osservatorio.molise.avlp.it
osservatorio.piemonte.avlp.it
osservatorio.puglia.avlp.it
osservatorio.sardegna.avlp.it
osservatorio.sicilia.avlp.it
osservatorio.toscana.avlp.it
osservatorio.umbria.avlp.it
osservatorio.valledaosta-vda.avlp.it
osservatorio.veneto.avlp.it
osservatorio.trento.avlp.it
osservatorio.bolzano.avlp.it
osservatorio.centrale.avlp.it

02A02584

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2002, recante: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantanove giorni con scadenza 15 febbraio 2003». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 35 dell'11 febbraio 2002).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 8, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantanove giorni con scadenza 15 febbraio *2003* », leggasi: «Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantanove giorni con scadenza 15 *maggio 2002* ».

02A02593

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651053/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.